



## **COMUNE DI CASTEL DEL RIO**

**(Provincia di Bologna)**

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**Approvato** con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 09 luglio 2014 dichiarata immediatamente eseguibile

## **Indice**

**Art. 1 - Premessa**

**Art. 2 - Principi generali**

**Art. 3 - Definizioni**

**Art. 4 - Informativa**

**Art. 5 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

**Art. 6 - Notificazione**

**Art. 7 - Responsabile ed incaricati del trattamento**

**Art. 8 - Trattamento e conservazione dei dati**

**Art. 9 - Modalità di raccolta dei dati**

**Art. 10 - Obblighi degli operatori**

**Art. 11 - Diritti dell'interessato**

**Art. 12 - Sicurezza dei dati**

**Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

**Art. 14 - Comunicazione**

**Art. 15 - Provvedimenti attuativi**

**Art. 16 - Norma di rinvio**

**Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

**Art. 18 - Entrata in vigore**

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 – Premessa**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza **che, nell'ambito del proprio territorio, sono attivati direttamente dal Comune di Castel del Rio, o dei quali ha acquisito la piena disponibilità.**
2. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati ad un centro di controllo e coordinamento.
3. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
4. Con il presente Regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Castel del Rio nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

#### **Art. 2 - Principi generali**

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.
2. *Principio di liceità:* il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. *Principio di necessità:* i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. *Principio di proporzionalità:* nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, è consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve fare riferimento all'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 4 – Informativa**

1. I soggetti interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportato in allegato al presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice della Privacy, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione. Si provvederà, inoltre, a fornire adeguata informativa sul sito di questo Ente ed attuare ogni iniziativa venga formulata dal garante della privacy con proprio provvedimento.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

### **Art. 5 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Castel del Rio dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267, nonché del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008; a tal fine deve ricorrere, altresì, un'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti e specifici di lesione di un bene.

2. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato ai fini di:

- tutela della sicurezza urbana, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico;

- sicurezza stradale, per monitorare la circolazione lungo le strade del territorio comunale;
- controllare gli eventuali accessi regolati ovvero limitati dei veicoli in determinate zone del territorio comunale;
- sicurezza dei siti comunali, per presidiare gli accessi agli edifici comunali, dall'interno o dall'esterno e le aree adiacenti o pertinenti ad uffici od immobili comunali;
- vigilare sulle aree pubbliche oggetto di particolari concentrazioni di persone in ragione di occupazione del suolo o di commercio o similari;
- sorvegliare particolari e specifici siti comunali;
- controllare aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose qualora siano risultate inefficaci o inattuabili altre misure.

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.

4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

**5. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.**

**6. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:**

- acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini, in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;
- metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

**7. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.**

## **CAPO II**

### **NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI**

#### **Art. 6 – Notificazione**

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice della Privacy.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

### **Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Per la designazione e l'individuazione dei compiti del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia al Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Leg.vo n. 196/2003 e sue eventuali successive modificazioni e integrazioni, nonché al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ed alle disposizioni formulate dal garante della privacy.

### **Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento, effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice della Privacy, sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5, comma 2, e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 5, comma 2, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- e) conservati per un periodo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, ovvero per ragioni tecnico-organizzative, nonché nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

### **Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici ed immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio comunale.

2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.

3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisiognomiche o eventi improvvisi oppure comportamenti non previamente classificati.

4. I segnali video delle unità di ripresa sono visionabili presso la centrale operativa ubicata in locali posti a disposizione del servizio di Polizia Municipale od altra individuata, sempre per le finalità di cui al precedente art. 5 comma 2, e sempre sotto la responsabilità del medesimo Responsabile per

il trattamento dati; i segnali video saranno raccolti presso una sede idonea dove le immagini saranno registrate in digitale su supporto magnetico.

5. La registrazione è consentita:

- relativamente alla videosorveglianza sulla viabilità, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1 lettera e), in forma non continuativa e limitatamente alla raccolta dei dati sulle infrazioni al Codice della Strada;
- relativamente alla videosorveglianza in corrispondenza ovvero nelle immediate vicinanze di immobili ed edifici di proprietà comunale, od altri luoghi pubblici, limitatamente alla raccolta di dati per la tutela dal rischio di atti vandalici.

6. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lettera e) nella centrale di registrazione. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione - ove tecnicamente possibile - mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

7. Sui veicoli di servizio può essere installato e funzionante un sistema di rilievo video-fotografico in ausilio delle operazioni di vigilanza esterna, di pattugliamento e di polizia giudiziaria con il quale vengono ripresi gli eventi in virtù delle potenziali conseguenze penali degli accadimenti occorsi ed in relazione all'art. 13 della legge 689/81.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5.

### **CAPO III**

#### **DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

#### **Art. 11 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  - c) di ottenere senza ritardo, dalla data di ricezione della richiesta:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
  - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1. l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze sono presentate nei modi previsti dalla legge al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere senza ritardo, e comunque entro il termine previsto dal vigente Regolamento comunale sulla Tutela della Riservatezza dei Dati Personali contenuti in Archivi e Banche Dati Comunali.

#### **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 9, comma 6, presso la centrale di registrazione alla quale può accedere il solo personale autorizzato.
2. La centrale di registrazione è dotata di idoneo sistema di controllo degli accessi con registrazione, anche manuale, dell'ora di entrata e del codice dell'operatore che accede, ed è ubicata presso idonea sede all'interno di edifici di proprietà comunale il cui accesso è interdetto al pubblico.
3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### **Art. 13 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
- a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti, come previsto dall'art. 16 comma 1 lettera b) del D.Lgs 196/2003, e nel rispetto dei Regolamenti comunali in materia;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera d) del D.Lgs 196/2003.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità,

fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Art. 14 - Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali di cui al presente Regolamento da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva, del Garante.
2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.
3. La comunicazione di dati personali, quando ammessa, è effettuata nel rispetto dei provvedimenti del garante della privacy. Sono fatti salvi gli altri casi previsti dalla legge.

#### **Art. 15 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 16 – Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia al Regolamento comunale sulla Tutela della Riservatezza dei Dati Personali Contenuti in Archivi e Banche Dati Comunali ovvero al Codice della Privacy in materia di protezione dei dati personali approvato con D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196, nonché al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 8 aprile 2010.

#### **Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### **Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

